Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 11 marzo 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

1937

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 2488.

Determinazione dei contributi dovuti da alcuni Comuni delle provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Torino e Vercelli per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Vedute le liquidazioni eseguite dal competente Regio provveditore agli studi dei contributi da consolidare per gli ex corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, alcuni dei predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex corsi integrativi succeduti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Torino e Vercelli, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso, da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 383, *foglio* 10. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930-VIII - 31 dicembre 1931-X, in applicazione dell'articolo 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'articolo 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

Num. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1° luglio 1930-31 dic. 1931	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
	I. — Provincia di ALESSANDRIA.				
1	San Salvatore Monferrato	1.000 —	1.500 —	1.128 —	372 —
2	Valenza	2.000 —	3.000 —	—	3.000 —
	Totali per la prov. di Alessandria	3.000 —	4.500 —	1.128 —	3.372 —
	II. — Provincia di AOSTA.				
1	Caluso	600 —	1.200 —	400 —	800 —
	III. — Provincia di ASTI.				
1	Castell'Alfero	1.500 —	2.250 —	574 —	1.676 —
2	San Damiano d'Asti	2.600 —	3.900 —	—	3.900 —
	Totali per la prov. di Asti	4.100 —	6.150 —	574 —	5.576 —
	IV. — Provincia di CUNEO.				
1	Bra	5.638 —	8.457 —	—	8.547 —
2	Busca	3.000 —	4.500 —	—	4.500 —
3	Cortemilia	1.300 —	1.950 —	—	1.950 —
4	Moretta	1.500 —	2.250 —	1.604,50	645,50
5	Saluzzo	4.292 —	6.438 —	—	6.438 —
	Totali per la prov. di Cuneo	15.730 —	23.595 —	1.604,50	21.990,50

Num. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1° luglio 1930 31 dic. 1931	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
	V. — Provincia di TORINO.				
1	Chieri	8.485 —	12.727,50	—	12.727,50
2	Riva presso Chieri	1.000 —	1.500 —	—	1.500 —
	Totali per la prov. di Torino	9.485 —	14.227,50	—	14.227,50
	VI. — Provincia di VERCELLI.				
1	Trino.	22.500 —	33.750 —	15.719,65	18.030,35
2	Vercelli	86.900,75	130.351,12	—	130.351,12
	Totali per la prov. di Vercelli	109.4[illegible]0,75	164.101,12	15.719,65	148.381,47

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 17 dicembre 1936-XV, n. 2489.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Compagnia di S. Giovanni Battista del Real Ordine Gerosolimitano, in Palermo.

N. 2489. R. decreto 17 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta Compagnia di S. Giovanni Battista del Real Ordine Gerosolimitano, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 17 dicembre 1936-XV, n. 2490.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Zita Quirita », in Rocca Canavese (Torino).

N. 2490. R. decreto 17 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Zita Quirita » con sede in Rocca Canavese (Torino), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 21 dicembre 1936-XV, n. 2491.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Maria della Pace, in Taranto.

N. 2491. R. decreto 21 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Maria della Pace, con sede in Taranto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 21 dicembre 1936-XV, n. 2492.

Dichiarazione formale dei fini di n. 9 Confraternite della provincia di Taranto.

N. 2492. R. decreto 21 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Taranto:

1. Castellaneta - Confraternita del SS. Crocifisso;
2. Lizzano - Confraternita del SS. Rosario nella frazione Monacizzo;
3. Martina Franca - Confraternita della Natività e Dolori di Maria SS.;
4. Maruggio - Confraternita della SS.ma Annunziata;
5. Maruggio - Confraternita del SS.mo Sacramento;
6. Monteiasi - Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario;
7. Montemesola - Confraternita di S. Michele Arcangelo;
8. Pulsano - Confraternita del Purgatorio;
9. Taranto - Confraternita della SS.ma Croce.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 26 dicembre 1936-XV, n. 2493.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione disposta in suo favore dal comune di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone).

N. 2493. R. decreto 26 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal comune di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone), mediante atto 10 febbraio 1934-XII del segretario del Comune predetto, di un'area di metri quadrati 100 di terreno sito in Sant'Elia Fiumerapido località Largario comunale S. Sebastiano, da servire per la costruzione della sede del Dopolavoro di Sant'Elia Fiumerapido.

Visto, *il Guardasigilli*. SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 21 gennaio 1937-XV, n. 204.

Modicazioni al R. decreto 21 giugno 1934-XII, n. 988, recante norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani delle varie armi e corpi del Regio esercito, ai fini dell'avanzamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 47 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 giugno 1934-XII, n. 988, recante norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani delle varie armi e corpi del Regio esercito, ai fini dell'avanzamento, quale risulta modificato dai R. decreti 21 gennaio 1935-XIII, n. 37, e 24 febbraio 1936-XIV, n. 432;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R decreto 24 febbraio 1936-XIV, n. 432, è abrogato.

Art. 2.

Nell'art. 2 del R. decreto 21 giugno 1934-XII, n. 988, sono aggiunte le seguenti lettere *e)* ed *f)*:

e) 0,25 di punto per ogni mese o frazione di mese trascorso nell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

f) 0,25 di punto per ogni mese o frazione di mese trascorso nell'Africa Orientale Italiana, dal 6 maggio 1936-XIV, in poi, limitatamente, però, all'ufficiale che ha partecipato ad operazioni belliche o di grande polizia, e per la sola durata di esse.

Art. 3.

Lo specchio di classifica allegato al R. decreto 21 giugno 1934-XII, n. 988, quale risulta modificato dall'art. 2 del R. decreto 21 gennaio 1935-XIII, n. 37, è sostituito da quello allegato al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 11. — MANCINI.

MODELLO H.

(1) ....

SPECCHIO DI CLASSIFICA

del (2) ....

(3) ....

(1) Comando. — (2) Grado, arma, casato e nome. — (3) Comando, carica direzione od ufficio retto dall'ufficiale.

Classifica del (1) . . . .

Elementi da esaminare per l'assegnazione dei punti	Punti parziali assegnati dalle autorità giudicatrici di 1° grado			Punti parziali assegnati dall'autorità giudicatrice di 2° grado	Punti parziali assegnati dall'autorità giudicatrice di 3° grado
	1ª autorità giudicatrice	2ª autorità giudicatrice	3ª autorità giudicatrice		
I. Permanenza in zona di guerra. .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
II. Passato di guerra	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
III. Ricompense al valor militare . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
IV. Mutilazioni e ferite	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
V. Cultura generale e militare	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
VI. Qualità fisiche . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
VII. Doti professionali in genere e rendimento in servizio.	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
VIII. Servizio in località disagiate	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
PUNTO TOTALE. . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
	(2)	(2)	(2)	(2)	(2) . . . .
	(3)	(3)	(3)	(3)	(3) . . . .

N O T E

Dati da apporsi dalla 1ª autorità giudicatrice

Permanenza in zone di guerra:

Libia (Egeo compreso) durante la guerra italo-turca dal settembre 1911 all'ottobre 1912: mesi . . . .

Libia (per i soli periodi di durata delle operazioni belliche o di grande polizia) dall'ottobre 1912 in poi: mesi . . . . .

Libia (permanenza dal maggio 1915 al novembre 1918): mesi . . . .

Vari fronti della guerra europea (Egeo compreso) dal 1915 al 1918: mesi . . . .

Albania novembre 1918 - agosto 1920: mesi . . . .

Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV: mesi . . . .

Africa orientale italiana dal 6 maggio 1936-XIV in poi (per i soli periodi di durata delle operazioni belliche o di grande polizia: mesi . . . .

Prigionia: mesi . . . .

Ferite o malattie: mesi . . . .

(1) Grado, arma, casato e nome. — (2) Data. — (3) Qualifica e firma delle autorità.

Punti decisivi di classifica attribuiti dalla Commissione di cui all'art. 47 della legge sull'avanzamento degli ufficiali

ELEMENTI DA ESAMINARE PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTI	PUNTI DECISIVI	
	parziali	in totale
I. Permanenza in zona guerra	. . . .	
II. Passato di guerra	. . . .	
III. Ricompense al valor militare	. . . .	
IV. Mutilazioni e ferite	. . . .	. . . .
V. Cultura generale e militare	. . . .	
VI. Qualità fisiche	. . . .	
VII. Doti professionali in genere e rendimento in servizio	. . . .	
VIII. Servizio in località disagiate	. . . .	

Data . . . .

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 24 febbraio 1937-XV.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti dei pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia;

Veduto l'art. 3 dello statuto della Cassa di risparmio di Torino, approvato con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1260;

Veduta l'attuale composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. cav. di gr. cr. prof. Giuseppe Broglia, senatore del Regno, è confermato presidente della Cassa di risparmio di Torino per il quadriennio 1937-1940, e il gr. uff. avv. Cesare Giovara è nominato vice presidente dell'Istituto predetto per lo stesso periodo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1937 - Anno XV
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 373. — GUALTIERI.

(726)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 marzo 1937-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Nicolò di Bari » di Montegiberto (Ascoli Piceno) e messa in liquidazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la sentenza del Tribunale di Fermo in data 20 novembre 1936-XV con la quale viene dichiarato lo stato di cessazione dei pagamenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 67 e 68 del citato Regio decreto-legge, nei riguardi della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Nicolò di Bari » di Montegiberto (Ascoli Piceno) in liquidazione;

Considerato che alla liquidazione della Cassa rurale predetta deve essere applicata la speciale procedura di cui al titolo VII, capo III, del ripetuto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Su proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Nicolò di Bari » di Montegiberto (Ascoli Piceno), in liquidazione, è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(711)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 febbraio 1937-XV.
Nomina del dott. Franco Aprosio, a membro della Corporazione della orto-floro-frutticoltura.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione della orto-floro-frutticoltura;
Visto il proprio decreto 8 novembre 1934-XIII, con il quale il comm. Mario Aprosio è nominato membro della Corporazione suindicata quale rappresentante dei datori di lavoro per il commercio dei prodotti orto-floro-frutticoli;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina del dott. Franco Aprosio a membro della Corporazione della orto-floro-frutticoltura quale rappresentante dei datori di lavoro per il commercio dei prodotti orto-floro-frutticoli in sostituzione del commendatore Mario Aprosio, deceduto;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il dott. Franco Aprosio è nominato membro della Corporazione della orto-floro-frutticoltura quale rappresentante dei datori di lavoro per il commercio dei prodotti orto-floro frutticoli, in sostituzione del comm. Mario Aprosio.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(611)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 15 febbraio 1937-XV.
Nomina del prof. Mario Ferraguti, a membro della Corporazione della orto-floro-frutticoltura.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione della orto-floro-frutticoltura;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale la signora Gaddoni Valeria componente della Corporazione della orto-floro-frutticoltura in rappresentanza dei lavoratori per la orto-floro-frutticoltura è stata confermata in carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del prof. Mario Ferraguti a membro della corporazione della orto-floro-frutticoltura in sostituzione della signora Gaddoni Valeria, dimissionaria;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il prof. Mario Ferraguti è nominato membro della Corporazione della orto-floro-frutticoltura in rappresentanza dei lavoratori per la orto-floro-frutticoltura in sostituzione della signora Gaddoni Valeria.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(612)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 15 febbraio 1937-XV.
Nomina del rag. Giordano Gattamorta a membro della Corporazione della orto-floro-frutticoltura.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione della orto-floro-frutticoltura;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale l'on. Fossa Davide membro della Corporazione della orto-floro-frutticoltura in rappresentanza dei lavoratori per la orto-floro-frutticoltura e il comm. rag. Giordano Gattamorta, membro della Corporazione delle bietole e dello zucchero in rappresentanza dei datori di lavoro per la bieticoltura, sono stati confermati nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del comm. ragioniere Giordano Gattamorta, segretario dell'Unione dei lavoratori dell'agricoltura di Littoria, a membro della Corporazione della orto-floro-frutticoltura in sostituzione dell'onorevole Fossa Davide nominato ispettore del lavoro per l'A. O. I.;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il comm. rag. Giordano Gattamorta, membro della Corporazione delle bietole e dello zucchero, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione dell'orto-floro-frutticoltura in rappresentanza dei lavoratori per la orto-floro-frutticoltura in sostituzione dell'on. Davide Fossa.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(613)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 febbraio 1937-XV.
Nomina del prof. Aulo Marchi a membro della Corporazione della orto-floro-frutticoltura.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione della orto-floro-frutticoltura;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV con il quale il dott. Amedeo Felicetti, membro della Corporazione della orto-floro-frutticoltura in rappresentanza dei lavoratori per la orto-floro-frutticoltura è stato confermato in carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del prof. Aulo Marchi a membro della Corporazione della orto-floro-frutticoltura in sostituzione del dott. Amedeo Felicetti, dimissionario;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il prof. Aulo Marchi è nominato membro della Corporazione della orto-floro-frutticoltura in rappresentanza dei lavoratori per la orto-floro-frutticoltura in sostituzione del dott. Amedeo Felicetti.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(614)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1937-XV.
Facilitazioni ferroviarie per i pellegrini diretti al Santuario di Caravaggio.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311.3781.4 in data 6 febbraio 1937-XV;
Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato »;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948, art. 3, comma b);
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° agosto al 30 settembre 1937, ai viaggiatori in partenza dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato situate nei Compartimenti ferroviari di Torino, Milano, Genova, Bologna, Venezia e Trieste, nonchè sulla linea Massa-Sarzana-Fidenza-Parma, e diretti al Santuario di Caravaggio, sono concesse le seguenti facilitazioni:

a) applicazione della tariffa n. 5 (riduzione del 50 %) per viaggi individuali di andata-ritorno;

b) applicazione della tariffa n. 7 (riduzione del 70 %) per viaggi di andata-ritorno in gruppi di almeno 5 persone.

Le tariffe suddette sono applicabili soltanto per biglietti in servizio cumulativo ferroviario-automobilistico in destinazione di Caravaggio Santuario.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno la validità di cinque giorni se emessi da stazioni distanti non oltre 200 km. e di dieci giorni per distanze superiori.

I biglietti non saranno ritenuti valevoli per il ritorno se non porteranno il bollo del Santuario di Caravaggio; bollo che verrà apposto gratuitamente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV
Registro n. 1 Ufficio risc. Ferrovie, foglio n. 11. — FERZI.

(727)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1937-XV.
Proroga del divieto di caccia in una zona della provincia di Asti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Asti delimitata dai seguenti confini:

Strada nazionale Torino-Genova (nel tratto Dusino Villafranca d'Asti);
Strada comunale Villafranca-Ferrere d'Asti;
Strada provinciale Torino-Govone (nel tratto Ferrere-Valfenera d'Asti);
Strada comunale Valfenera-Dusino;

Visti i decreti Ministeriali 16 luglio 1935 e 17 agosto 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1935-36 e 1936-37;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Asti ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, in una zona della provincia di Asti delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38;

La Commissione venatoria provinciale di Asti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(587)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1937-XV.
Autorizzazione alla Società anonima Magazzini generali Bergamaschi a gestire Magazzini generali in Treviglio.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, concernente l'autorizzazione all'apertura di succursali di Magazzini generali;

Vista la domanda in data 27 luglio 1936-XIV, della Società anonima Magazzini generali bergamaschi, con sede in Bergamo, intesa ad ottenere la autorizzazione a gestire in Treviglio due succursali dei propri Magazzini generali di Bergamo;

Sentito il parere espresso dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Bergamo il 5 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Magazzini generali bergamaschi, con sede in Bergamo, è autorizzata a gestire in Treviglio due succursali dei propri Magazzini generali, rispettivamente in via Vittorio Veneto 21 ed in via Caravaggio 2 (angolo via XX Settembre, via Cesare Battisti), per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

Ai depositi di merci in dette succursali saranno applicati il regolamento e la tariffa approvati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Bergamo in seduta 20 gennaio 1937-XV.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Bergamo provvederà alla esecuzione del presente decreto e proporrà al Ministero, entro sei mesi dalla relativa pubblicazione, l'ammontare della cauzione che la Società anonima Magazzini generali bergamaschi deve versare a norma di legge per l'esercizio delle succursali predette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(637)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1937-XV.
Approvazione di una tariffa di assicurazione e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2306, che autorizza gli enti assicuratori ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita collegate al Prestito redimibile 5 per cento;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste intesa ad ottenere l'approvazione della relativa tariffa e delle condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e le relative condizioni di polizza presentate dalla Società « Le Assicurazioni Generali » con sede in Trieste, da adottarsi in applicazione del R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2306;

a) Tariffa mista, a premio annuo, relativa all'assicurazione di un capitale, costituito in titoli del Prestito redimibile immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, o immediatamente, in caso di premorienza.

Roma, addì 19 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(638)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1937-XV.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione e delle relative condizioni di polizza presentate dalla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2306, che autorizza gli enti assicuratori ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita collegate al Prestito redimibile 5 per cento;

Vista la domanda della Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione della tariffa relativa e delle condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziare adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e le relative condizioni di polizza presentate dalla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà » con sede in Trieste, da adottarsi in applicazione del R. decreto-legge 19 dicembre 1936, numero 2306;

a) Tariffa mista, a premio annuo, relativa all'assicurazione di un capitale, costituito in titoli del Prestito redimibile immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, o immediatamente, in caso di premorienza.

Roma, addì 23 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(639)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 o 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5280	14-4-1936	11419/154	Trieste	Pavlovic Giuseppe fu Michele	15-3-1878 - Palci	Paoli	Cemik Caterina fu Bartolomeo, moglie; Giuseppe, Francesca, Luigi, Giovanni, Stanislao, Giuseppina, Angela, figli.
5281	Id.	11419/154/1	Id.	Pavlovic vedova Francesca fu Giuseppe Smerdel	3-11-1854 - Palci	Paoli	Mattia, Maria fu Michele, figli.
5282	Id.	11419/155	Id.	Pavlovic Luca fu Giovanni	12-10-1856 - Selze	Paoli	Smerdel Maria fu Gaspare, moglie; Giovanni, Antonio e Francesco, figli.
5283	Id.	11419/156	Id.	Pavlovic Stefano fu Antonio	26-12-1892 - Palci	Paoli	Giovanna, Maria, Carolina, sorelle; Antonio, Pietro, fratelli; Giuseppina, Nada, nipoti.
5284	Id.	11419/157	Id.	Penko Andrea di Francesco	30-11-1890 - Rodocceva	Penco	Zele Maria di Francesco, moglie; Andrea, Maria, figli.
5285	26-4-1934	11419/4592 -29 V	Id.	Persich Marcello di Antonio	9-12-1888 - Trieste	Persi	Ivancich Maria fu Antonio, moglie.
5286	Id.	11419/4593 -29 V	Id.	Stepancich Adele fu Alberto	25-3-1906 - Trieste	Stefani	—
5287	Id.	11419/4594 -29 V	Id.	Stepancich Andrea fu Giovanni	12-11-1866 - Pinguente	Stefani	Babic Michela di Giovanni, moglie.
5288	Id.	11419/4595 -29 V	Id.	Stepancich Stanislao fu Andrea	24-7-1912 - Trieste	Stefani	—
5289	Id.	11419/4596 -29 V	Id.	Stepancich Angelo fu Antonio	4-2-1884 - Trieste	Stefani	Krovcina Amelia di Francesco, moglie; Alberto, figlio.
5290	Id.	11419/4597 -29 V	Id.	Stepancich Libero di Antonio	26-12-1919 - Muggia	Stefani	—
5291	Id.	11419/4598 -29 V	Id.	Stepancich Antonio di Andrea	12-4-1893 - Valmorasa	Stefani	Zalar Maria di Francesco, moglie; Lidia, figlia.
5292	Id.	11419/4599 -29 V	Id.	Stepancich Antonio di Antonio	30-1-1896 - Trieste	Stefani	Mazgez Teresa di Francesco, moglie; Teresa, Marcella, Aurelia, figlie.
5293	Id.	11419/4600 -29 V	Id.	Stepancich Antonio fu Giuseppe	15-1-1899 - Trieste	Stefani	Stepancich Maria di Andrea, moglie, Melita e Silverio, figli.
5294	Id.	11419/4601 -29 V	Id.	Stepancich Antonio fu Giovanni	31-5-1865 - Valmorasa	Stefani	Znabel Maria di Gregorio, moglie; Maria, Stefania, figlie.
5295	Id.	11419/4602 -29 V	Id.	Stepancich Carlo fu Giuseppe	6-2-1891 - Trieste	Stefani	Carniel Antonia di Antonio, moglie; Carlo, figlio.
5296	Id.	11419/4603 -29 V	Id.	Stepancich ved. Erminia fu Luigi, nata Nicolan	22-2-1892 - Trieste	Stefani	Libera, Ines fu Domenico, figlie.
5297	Id.	11419/4604 -29 V	Id.	Stepancich Francesco di Michele	11-11-1892 - Valmorasa	Stefani	Licen Francesca di Filippo, moglie; Lidia, figlia.
529	Id.	11419/4605 -29 V	Id.	Stepancich Francesco di Andrea	4-5-1898 - Valmorasa	Stefani	Vegliach Caterina di Giacomo, moglie; Guido, Lucilla, figli.
5299	Id.	11419/4606 -29 V	Id.	Stepancig Francesco fu Antonio	26-8-1873 - Trieste	Stefani	—
5300	Id.	11419/4607 -29 V	Id.	Stefaneck Nicolò fu Antonio	21-2-1902 - Trieste	Stefani	—
5301	Id.	11419/4608 -29 V	Id.	Stefanich Domenica fu Giovanni	10-8-1900 - Cherso	Stefani	—
5302	Id.	11419/4609 -29 V	Id.	Stipancich vedova Antonia fu Giovanni Krota	18-2-1866 - Pinguente	Stefani	—
5303	11-5-1934	11419/4578 -29 V	Id.	Primozic Valeria di Giovanni	9-11-1906 - Trieste	Primosi	Norma, figlia.
5304	Id.	11419/4631 -29 V	Id.	Stefancich Agostino di Giuseppe	24-9-1901 - Villa Decani	Stefani	Gregorich Rosa di Andrea, moglie, Armela, Irma, Ida, figlie.
5305	Id.	11419/4632 -29 V	Id.	Stefancich Matteo di Giovanni	1-3-1871 - Trieste	Stefani	—
5306	Id.	11419/4633 -29 V	Id.	Stefancich Giovanni di Giuseppe	23-12-1903 - Gorefna di Poverio	Stefani	—
5307	Id.	11419/4634 -29 V	Id.	Stefancich Maria di Francesco	22-9-1904 - Villa Slavina	Stefani	—
5308	Id.	11419/4635 -29 V	Id.	Stefancich Carolina di Giuseppe	15-10-1906 - Sesana	Stefani	—
5309	Id.	11419/4636 -29 V	Id.	Stefancich Emilia di Giuseppe	26-5-1912 - Sesana	Stefani	—
5310	Id.	11419/4637 -29 V	Id.	Stefancich Giuseppina di Antonio	6-9-1897 - Terranova di Bisterza	Stefani	—
5311	Id.	11419/4638 -29 V	Id.	Stefancich Francesca di Antonio	24-2-1884 - Terranova di Bisterza	Stefani	—
5312	Id.	11419/4639 -29 V	Id.	Stepancich Giusto fu Giovanni	22-10-1900 - Trieste	Stefani	Dobrajc Luigia fu Francesco, moglie.
5313	Id.	11419/4640 -29 V	Id.	Stepancic Oscar di Angelo	26-12-1906 - Trieste	Stefani	Znidarsich Anna di Antonio, moglie; Dorina, Stelio, figli.
5314	Id.	11419/4641 -29 V	Id.	Stepancic Pietro fu Giuseppe	14-7-1897 - Trieste	Stefani	Carniel Maria di Antonio, moglie; Maria, Luciano, figli.
5315	Id.	11419/4642 -29 V	Id.	Stepancich Pietro fu Andrea	23-6-1902 - Pinguente	Stefani	—

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5351	5-5-1934	11419/10922	Trieste	Gerolimich Ermanno fu Giovanni	8-6-1895 - Lussinpiccolo	Gerolami	Ragusin Nerina di Giuseppe, moglie; Nora, Giovanni, Maria, figli; Rerecich Domenica fu Antonio, madre.
5352	Id.	14419/10905	Id.	Golob Bruno fu Carlo	25-5-1904 - Trieste	Colombo	Zwokeli Giuseppina di Mario, moglie.
5353	Id.	11419/10902	Id.	Golob Marcello fu Carlo . . .	25-9-1910 - Trieste	Colombo	—
5354	Id.	11419/10904	Id.	Ferluga Maria fu Giovanni, ved. Golob	13-1-1881 - Trieste	Colombo	—
5355	Id.	11419/10903	Id.	Golob Silvio fu Carlo	2-4-1913 - Trieste	Colombo	—
5356	Id.	11419/11188	Id.	Kobau Maria fu Luigi	2-2-1899 - Trieste	Cobalti	—
5357	Id.	11419/10913	Id.	Horrak Ernestina fu Ernesto .	25-11-1916 - Postumia	Orazio	—
5358	Id.	11419/10897	Id.	Kosmahz Egidio fu Martino . .	19-1-1883 - Trieste	Cosma	—
5359	Id.	11419/10910	Id.	Kovacich Ernesta fu Giovanni	11-1-1899 - Trieste	Covelli	—
5310	Id.	11419/10909	Id.	Kovacich Maria fu Giovanni .	3-10-1901 - Trieste	Covelli	—
5361	9-5-1934	11419/10896	Id.	Bernich Antonio fu Antonio .	19-12-1902 - Selve	Berni	Battois Iolanda fu Giuseppe, moglie; Livia, Guido, figli.
5362	Id.	11419/10660	Id.	Gamboz Giovanni di Giovanni	18-6-1891 - Salvore	Gambi	Moretto Elisa Maria di Liberale, mogile; Aldo, Diego, figli.
5363	Id.	11919/10918	Id.	Lonzarich Luigi fu Giovanni .	23-7-1898 - Buie	Lonzari	—
5364	Id.	11419/10921	Id.	Macovaz Eugenia fu Giuseppe	8-9-1919 - Trieste	Macovelli	—
5365	Id.	11419/10925	Id.	Maretich Vincenzo di Giovanni	28-8-1902 - Pisino	Moretti	Erman Teresa di Bortolo, moglie; Bruna, Giuseppe, figli.
5366	Id.	11419/10916	Id.	Milovac Marcello fu Giovanni	13-3-1908 - Trieste	Milto	—
5367	Id.	11419/10912	Id.	Mosko Giusto fu Giuseppe . .	14-9-1875 - Trieste	Mosco	Cermelj Giuseppina fu Antonio, moglie; Elsa, Liliana, figlie.
5368	Id.	11419/10658	Id.	Popovich Antonio fu Giacomo	1-1-1890 - Trieste	Del Prete	—
5369	Id.	11419/10900	Id.	Rebek Giovanni Maria fu Francesco	19-3-1882 - Trieste	Rebelli	Simic Francesca fu Tomaso, moglie; Bruno, figlio.
5370	Id.	11419/10901	Id.	Rebek Adele di Giovanni . .	10-2-1910 - Trieste	Rebelli	—
5371	Id.	11419/10924	Id.	Sincovich Giuseppe fu Antonio	9-1-1895 - Momiano	Sinico	Marussich Filomena fu Giovanni, moglie; Maria, Vittoria, figlie.
5372	Id.	11419/10911	Id.	Reschitz Luciano fu Francesco	7-1-1902 - Matteada-Umago	Ressi	Coslovich Angela di Matteo, moglie; Miranda, figlia.
5373	Id.	11419/10917	Id.	Slaus Ada fu Michelangelo .	7-10-1909 - Trieste	Salvi	—
5374	Id.	11419/10903	Id.	Stefanek Giuseppe fu Antonio	3-3-1898 - Trieste	Stefani	Rebulla Amalia di Giuseppe, moglie; Laura, figlia.
5375	Id.	11419/10899	Id.	Sosic Marino di Giusto . . .	12-7-1908 - Trieste	Sossi	—
5376	Id.	11419/10898	Id.	Supancic Francesco fu Mattia	29-1-1894 - Trieste	Suppani	Skukel Maria fu Roberto, moglie; Mirta, figlia.
5377	Id.	11419/7930	Id.	Borghetti Maria fu Augusto ved. Ziak	9-11-1877 - Trieste	Ziani	Maria fu Giovanni, figlia.
5378	Id.	11419/8696	Id.	Ziak Michele fu Antonio . .	27-9-1867 - Trieste	Ciani	Stave Maria di Andrea, moglie; Elisabetta, Luigi, Angela, figli.
5379	1-5-1934	11419/370	Id.	Hrvatich Giuseppe di Giuseppe	7-3-1899 - S. Dorligo della Valle	Cervani	Ota Ludmilla di Giovanni, moglie; Sergia Giovanna, figlia.
5380	Id.	11419/483	Id.	Matevljic Giovanni fu Giovanni	23-10-1873 - S. Dorligo della Valle	Mattioli	—
5381	Id.	11419/8484	Id.	Pelizzon Eva fu Giuseppe ved. Vidmar	4-12-1888 - Trieste	Vidari	Giorgio, Silvana, Giovanni fu Santo, figli.
5382	Id.	11419/9431	Id.	Radolovich Luciano fu Antonio	13-12-1893 - Pola	Raddolcini	Valcovich Lucrezia di Giovanni, moglie; Silvia, Alfrida, figlie.
5383	Id.	11419/9892	Id.	Pernarcich Giuseppe di Stefano	3-9-1893 - Duino	Pernari	—
5384	Id.	11419/8502	Id.	Pecenko Giusto fu Giuseppina	4-11-1889 - Trieste	Pecenco	Bernussi Maria fu Giovanni, moglie.
5385	Id.	11419/9428	Id.	Lisizza Antonio fu Giuseppe .	12-6-1899 - Petrane (Zara)	Volpi	Krizmanich Raimonda fu Giovanni, moglie; Mario, figlio.
5386	Id.	11419/8492	Id.	Miklauz Carlo fu Stefano . .	20-8-1908 - Trieste	Milaudi	—
5387	Id.	11419/8493	Id.	Miklauz Oscarre fu Stefano . .	15-5-1904 - Trieste	Milaudi	Volpi Laura di Giuseppe, moglie.
5333	Id.	11419/8497	Id.	Kujis Vincenzo di Antonio . .	29-9-1908 - Lagos (Portogallo)	Gigli	Vattovaz Anita di Antonio, moglie; Dario, figlio.
5389	Id.	11419/7631	Id.	Ciak Giuseppe di Giorgio . .	13-2-1873 - Trieste	Ciano	Keber Giuseppina di Antonio, moglie; Vittorio, Maria, Carlo, figli.
5390	Id.	11419/7631	Id.	Ziak Francesco fu Giorgio . .	16-4-1883 - Trieste	Ciano	—
5391	Id.	11419/7631 /2	Id.	Ciak Eugenio di Giuseppe . .	27-3-1899 - Trieste	Ciano	Svagel Francesca di Antonio, moglie.
5392	Id.	11419/7631 /1	Id.	Ciak Augusto di Giuseppe . .	24-1-1904 - Trieste	Ciano	Grim Carmen fu Giovanni, moglie.
5393	Id.	11419/9741	Id.	Cjak Luigi di Giacomo . . .	22-1-1881 - Trieste	Ciani	Starz Maria di Tomaso, moglie; Luigia, Teodora, Emilio, Giusto, Alberto, figli.
5394	Id.	11419/8258	Id.	Ciak Lidia fu Nazario	25-5-1912 - Trieste	Carli	Mario, fratello.
5395	Id.	11419/6139	Id.	Ceh Filipich Antonio fu Giuseppe	12-4-1901 - Pola	Cecchi Filippi	Zaratin Michelina, moglie.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 25.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 % (934)	69586	175 —	*Demuro*-Rosso Pietro fu Antonio, minore sotto la tutela di *Demuro* Giovanni fu Pietro, dom. in Sassari.	*Demuru*-Rosso Pietro fu Antonio, minore sotto la tutela di *Demuru* Giovanni fu Pietro, dom. in Sassari.
Id.	274354	84 —	Cammorota Rosaria di Francesco, moglie di Scavuzzo Giuseppe, dom. a Gangi (Palermo), con usufrutto vit. a Dongarrà *Antonina* fu Raffaele, vedova di Ventimiglia Carmelo, domiciliato a Gangi.	Cammorota Rosaria di Francesco, moglie di Scavuzzo Giuseppe, dom. a Gangi (Palermo), con usufrutto vit. a Dongarrà *Antonia* fu Raffaele, ecc., come contro.
Id.	231136	119 —	Del Colombo *Eden* fu Ferdinando, dom a San Gimignano (Siena). Ipotecata.	Del Colombo *Edon*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (906)	792804	28 —	D'Amore *Raffaele* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Silvestre Giulia fu Pasquale, ved. D'Amore Vincenzo, dom. a Frignano Maggiore (Caserta).	D'Amore *Luigi-Raffaele*, ecc., come contro.
5 % (1861)	1258365	50 —	Calcia Giuseppe ed Eugenio fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre Guarona *Maria-Angela* di Antonio ved. Calcia, dom. a S. Salvatore Monferrato (Alessandria), con usufrutto a Guarona *Maria-Angela* di Antonio ved. Calcia Carlo.	Calcia Giuseppe ed Eugenio fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre Guarona *Maria-Elisabetta* di Antonio ved. Calcia, dom. a S. Salvatore Monferrato (Alessandria), con usufrutto a Guarona *Maria-Elisabetta* di Antonio ved. Calcia Carlo.
Redim. 3,50 % (934)	51558	948, 50	Cassani Emilio fu Ibleto, minore sotto la p. p. della madre Bai *Agostina* fu Carlo, dom. a Codogno (Milano) con usufrutto a Bai *Agostina* fu Carlo ved. Cassani.	Cassani Emilio fu Ibleto, minore sotto la p. p. della madre Bai *Alice-Agostina* fu Carlo, dom. a Codogno (Milano) con usufrutto a Bai *Alice-Agostina* fu Carlo ved. Cassani.
Cons. 3,50 % (906)	793452	91 —	Raiteri Paolina, moglie di Bersano Giuseppe, ed *Angiolina* vedova di Fiorito *Amilcare*, sorelle, fu *Carlo-Achille*, dom. a Fossano, eredi indivise di Raiteri *Carlo-Achille* fu Gian Luigi con usufrutto vit. a Gleo Teresa o Maria-Teresa fu Alberto ved. di Raiteri *Carlo Achille*, dom. a Fossano.	Raiteri Paolina, moglie di Bersano Giuseppe, ed *Cesarina-Angelina Luigia* vedova di Fiorito *Achille*, sorelle, fu *Achille*, dom a Fossano, eredi indivise di Raiteri *Achille* fu Gian Luigi con usufrutto vit. a Gleo Teresa o Maria-Teresa fu Alberto ved. di Raiteri *Achille*, dom a Fossano.
Redim. 3,50 % (934)	486305	245 —	Romano Anna, Filomena, Gaetanina, Antonio, Valerio, Libiana e Raffaele fu Cosimo, minori sotto la p. p. della madre Trotta *Rosa* di Concetto, dom. a Benevento, in parti eguali.	Romano Anna, Filomena, Gaetanina, Antonio, Valerio, Libiana e Raffaele fu Cosimo, minori sotto la p. p. della madre Trotta *Maria-Rosa*, ecc., come contro.
Id.	498544	52, 50	De Fanti Anna-Maria fu *Cesare, minori* sotto la p p. della madre Vittani Luigia ved. De Fanti, dom. a Como.	De Fanti Anna-Maria fu *Carlo, minore*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (906)	468901	105 —	Labadia *Rosina* fu Nicola, dom. a Rivello (Potenza).	Labadia *Angiola-Rosa* fu Nicola, dom. a Rivello (Potenza).
Redim. 3,50 % (934)	319239	157, 50	Marengo *Giovanna-Teresa* fu Bartolomeo, moglie di Giordano Filippo, dom a Busca (Cuneo), vincolata per dote della titolare.	Marengo *Teresa-Giovanna*, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 % (934)	385148	157, 50	Russo *Antonino-Giuseppe* fu *Antonino*, minore sotto la p p. della madre Trifirò *Rosaria* fu Paolo, dom. a Divieto (Messina).	Russo *Antonio-Giuseppe* fu *Antonio*, minore sotto la p. p della madre Trifirò *Sara* fu Paolo, dom. a Divieto (Messina).
Id.	229933	42 —	*Cianciabella* Giuseppe fu *Antonio*, dom. a Leonforte (Catania).	*Censabella* Giuseppe fu *Antonio*, ecc., come contro.
Id.	229935	126 —	Cocilovo Giuseppa fu Agostino, moglie di *Cianciabella* Giuseppe, dom. a Leonforte (Catania).	Cocilovo Giuseppe fu Agostino moglie di *Censabella*, ecc., come contro.
Id.	34134	59, 50	Aimar *Tommaso* di Michele, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Barge (Cuneo).	Aimar *Giovanni-Tomaso*, ecc., come contro.
Id. Id.	117268 186438	17, 50 245 —	Felici *Gina* fu *Alessandro*, minore sotto la p. p. della madre Pennese Laura di Antonio ved. Felici, dom. in Segni (Roma).	Felici *Vincenza* fu *Felice-Alessandro*, ecc., come contro.
Id.	275806	875 —	Felici *Gina* fu *Alessandro*, dom. a Segni (Roma).	Felici *Vincenza* fu *Felice-Alessandro*, minore sotto la p. p. della madre Pennese Laura di Antonio ved. Felici, dom. in Segni (Roma).
Cons. 3, 50 % (906)	179681	3, 50	Caccini *Catterina* di Carlo, nubile, dom. in Omegna (Novara).	Caccini *Sofia-Catterina*, ecc., come contro.
Id.	180373	3, 50	Come sopra.	Come sopra.
Redim. 3,50 % (934)	171071	98 —	Napolitano Maria di *Michele*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Palermo.	Napolitano Maria di *Michelangelo*, ecc., come contro.
Id.	171072	35 —	Intestata come sopra con usufrutto vit. a Napolitano *Michele* fu Luigi, dom. a Palermo.	Intestata come sopra con usufrutto vit. a Napolitano *Michelangelo* fu Luigi, dom. a Palermo.
Id. Id.	171085 175929	101, 50 31, 50	Napolitano Maria di *Michele*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Palermo.	Napolitano Maria di *Michelangelo*, ecc. come contro.
Id.	221100	42 —	Giarrizzo *Margherita* di Rodolfo, minore sotto la p. p del padre, dom. in Roma.	Giarrizzo *Ninfa*, ecc., come contro.
Cons. 3, 50 % (906)	437151 452881 509117 607215	63 — 35 — 35 — 35 —	Massa *Teresa* fu Giuseppe, nubile, dom. in Antronapiana (Novara).	Massa *Rosa-Teresa*, ecc., come contro.
Cons. 3, 50 % (902)	1748	332, 50	Lissi Tomaso fu Carlo, dom in Torino, con usufrutto vit. a *Forno* Maria fu Tomaso ved. di Lissi Carlo, dom. in Torino.	Lissi Tomaso fu Carlo, dom. in Torino, con usufrutto vit. a *Furno*, ecc., come contro.
Redim. 3,50 % (934)	393739	70 —	*Unterstainer* Laura di Ugo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Rovereto (Trento).	*Untersteiner* Laura di Ugo, dom. a Rovereto (Trento).
Cons. 3, 50 % (906)	386408	70 —	Gabutti Paolo fu *Antonio* minore sotto la p. p. della madre Reynaudi Clelia fu Giuseppe, ved. Gabutti, dom. in Cuneo con usufrutto vit. a Reynaudi Clelia fu Giuseppe ved. *Antonio* Gabutti, dom a Cuneo.	Gabutti Paolo fu *Giovanni-Antonio-Matteo*, minore sotto la p p. della madre Reynaudi Clelia fu Giuseppe, ved. Gabutti, dom. in Cuneo con usufrutto vit. a Reynaudi Clelia fu Giuseppe ved. *Giovanni-Antonio-Matteo* Gabutti, dom. a Cuneo.
Id.	386407	70 —	Gabutti Lidia fu Antonio, ecc., come sopra.	Gabutti Lidia fu *Giovanni-Antonio-Matteo*, ecc., come sopra.
Cons. 3, 50 % (902)	42366	70 —	De Somma Maria fu *Francesco* nubile, dom. a Spezia. Vincolata.	De Somma Maria fu *Innocenzo*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 gennaio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(355)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Nicolò di Bari » di Montegiberto (Ascoli Piceno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Nicolò di Bari » di Montegiberto (Ascoli Piceno), in liquidazione, ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura di cui al titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge;

Dispone:

L'avv. Nicola Luciani fu Umberto è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Nicolò di Bari » di Montegiberto (Ascoli Piceno) ed i signori Sandroni Armando di Nicola, Piatti Orlando fu Benedetto e Muzi Umberto fu Gioacchino sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(712)

CONCORSI

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami a due posti di vice direttore straordinario di 3ª classe (gruppo A, grado 9°) di cui uno per la Regia stazione di entomologia agraria di Firenze e l'altro per la Regia stazione di patologia vegetale di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, sull'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto l'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sulla sistemazione del personale proveniente dall'Amministrazione statale di Fiume;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti, dei mutilati e feriti per la causa fascista, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Vista la legge 14 maggio 1936, n. 981, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O. delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, con il quale vengono estese a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1936, n. 2109, recante agevolezze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, sull'elevazione del limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, sul possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenze;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico;

Visti i Regi decreti-legge 27 giugno 1929, n 1047; 20 novembre 1930, n. 1491; 24 novembre 1930, n. 1502; 14 aprile 1934, n. 561; 24 settembre 1936, n. 1719 sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 3 ottobre 1936 che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1937-XV;

Visto il R. decreto 25 novembre 1929, n. 2226, sulle Stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il R. decreto 17 gennaio 1935, n. 48, sulla composizione delle Commissioni giudicatrici per il personale appartenente ai ruoli provinciali del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Ritenuto che nel ruolo del personale tecnico di gruppo A delle predette Stazioni sperimentali sono vacanti due posti di vice direttore;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a due posti di vice direttore straordinario di 3ª classe (gruppo A, grado 9°) di cui uno per la R. Stazione di entomologia agraria di Firenze e l'altro per la R. Stazione di patologia vegetale di Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in scienze agrarie o in scienze naturali.

Il numero delle prove d'esame ed il programma di ciascun concorso sono indicati nel prospetto allegato al presente decreto.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 6, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire alla Divisione del personale e degli affari generali del Ministero non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che risiedano in Colonia è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non più tardi di dieci giorni prima della data d'inizio delle prove di esame.

Art. 4.

Le domande devono indicare con precisione: cognome, nome, paternità ed indirizzo dove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

Nella domanda dovrà essere specificato il concorso fra quelli indicati dall'art. 1 al quale il candidato intende essere ammesso. Per partecipare a più di un concorso dovranno essere presentate altrettante separate domande.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, attestante che il candidato ha compiuto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 30 anni, riferito alla data del presente decreto, ed è elevato a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, nonchè per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e a 39 anni per gli aspiranti che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza delle operazioni militari in A. O.; nonchè per gli ex combattenti decorati al valor militare, o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai predetti benefici coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportate condanne, anche se per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i limiti sopra descritti sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

b) diploma originale o copia autentica di una delle lauree indicate nell'art. 2, nonchè il certificato rilasciato dalla Regia università o dal Regio istituto superiore, indicante i punti riportati in ciascun esame speciale ed in quello di laurea;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il domicilio, la sua abituale residenza da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

f) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà la cui firma dev'essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

g) foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, od abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

i) fotografia del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un Regio notaio;

l) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai femminili. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935.

Per gli inscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari; ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati dalle competenti autorità.

Sono eccettuati dalla legalizzazione i certificati del P.N.F., del P.N.S. e dei Fasci all'estero; quelli di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, sono tenuti, però, a presentare copia dello stato di servizio civile, rilasciato dal competente capo ufficio.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti o corredate di documenti irregolari, o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 5.

Ai documenti richiesti dall'articolo precedente, gli aspiranti possono unire gli altri titoli e le pubblicazioni, da presentarsi almeno in triplice esemplare, che ritengano opportuno. Fra i titoli saranno tenuti in conto particolare quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupano le singole Stazioni.

Sono ammessi soltanto lavori stampati: in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti dai candidati prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 7.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero, nei giorni che saranno resi successivamente noti. Detto esame consterà di una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta nei modi di cui all'art. 1 del R. decreto 17 gennaio 1935-XIII, n. 48, di cui alle premesse.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e quelle dettate dai regolamenti per il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero, approvati coi Regi decreti 23 ottobre 1930, n. 1585 e 2 marzo 1933, n. 318.

Art. 10.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di 10 punti.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nella prova scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e pratica e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le norme dettate dall'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, di cui alle premesse.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

A parità di merito saranno osservate altresì le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, nell'articolo 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra o della causa nazionale, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti, le disposizioni a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, nell'art. 3 della legge 14 maggio 1936, n. 981, a favore degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O. e dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O.

Art. 13.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento eseguito ed approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi saranno assunti con la qualifica di vice direttori straordinari di 3ª classe, gruppo *A*, grado 9°, nel ruolo del personale tecnico superiore delle RR. Stazioni sperimentali agrarie, con lo stipendio lordo iniziale di L. 14.400 annue ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000, soggetti all'aumento e alla riduzione di legge, oltre le eventuali aggiunte di famiglia.

Trascorso un biennio dalla nomina, in seguito ad ispezione ministeriale e sentito il Comitato per la sperimentazione agraria, saranno assunti definitivamente in servizio, oppure dispensati, senza diritto ad alcun indennizzo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

PROGRAMMA DI ESAME.

Programma delle materie di esame scritto, orale e pratico per il Concorso al posto di vice-direttore della R. Stazione di entomologia agraria di Firenze.

Prova scritta: Tema su qualsiasi branca dell'entomologia generale (pura ed applicata) ed organizzazione dei grandi mezzi di lotta, naturale ed artificiale, contro gli insetti dannosi.

Prova orale: Domande su qualsiasi branca dell'entomologia generale (morfologia, fisiologia, etologia, sistematica, mezzi di lotta naturali ed artificiali, ecc.) e speciale. Nozioni di statistica agraria.

Prova pratica: Riconoscimento ragionato di insetti di tutti gli ordini e discussione relativa.

Programma delle materie di esame scritto, orale e pratico per il Concorso al posto di vice-direttore della R. Stazione di patologia vegetale di Roma.

Prova scritta: L'immunità e la resistenza contro le malattie infettive delle piante. Le cause predisponenti alle malattie costituite da condizioni sfavorevoli dell'ambiente. La variabilità dei microrganismi patogeni in rapporto alla produzione di piante superiori resistenti sia a mezzo della selezione che della ibridazione.

Metodi di lotta preventivi e curativi delle malattie parassitarie.

Prova orale: Oltre gli argomenti che hanno formato oggetto della prova scritta, fattori di resistenza delle piante superiori contro gli effetti di cause nocive inorganiche. La questione della degenerazione attribuita alla continuata riproduzione agamica, in rapporto anche alla predisposizione alle malattie. I fenomeni di rigenerazione dei tessuti e la cicatrizzazione delle ferite. Danni prodotti da gas tossici e provvedimenti che si possono applicare per evitarli. Le malattie da virus. Le malattie prodotte da batteri. Le malattie prodotte da funghi. Caratteri che si riscontrano nelle varie forme di queste malattie specialmente riguardo agli intimi rapporti che intervengono fra parassita e pianta ospite. Gli organi di riproduzione dei funghi. Loro sviluppo e loro significato biologico. Metodi impiegati nello studio morfologico e biologico dei microrganismi.

Organizzazione del Servizio fitopatologico in Italia e le disposizioni legislative che disciplinano l'impianto e l'esercizio dei vivai, il commercio e la circolazione delle piante e semi nell'interno del Regno come la loro importazione ed esportazione. Nozioni di statistica agraria.

Prova pratica: Riconoscimento di malattie di piante coltivate.

Roma, addì 13 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(627)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio delle prove scritte del concorso a 80 posti di volontario nella carriera degli ufficiali di P. S.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 9 novembre 1936-XV con cui venne indetto un concorso per esami, per l'ammissione di 80 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S.;

Visto il successivo decreto 1° marzo 1937-XV con cui veniva stabilito che le prove scritte del concorso stesso dovessero aver luogo in Roma, Palazzo degli Esami, nei giorni 15, 16, 17 e 18 marzo 1937-XV;

Riconosciuta la necessità di rinviare ad altra data le prove predette;

Decreta:

Le prove scritte d'esame del concorso per l'ammissione di 80 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S., indetto con decreto Ministeriale 9 novembre 1936-XV, sono rinviate a giorni da stabilirsi.

Il direttore capo della Divisione personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero.

Roma, addì 8 marzo 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: Buffarini.

(741)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.